### FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

### CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE I<sup>a</sup> SEZIONE L.N.P.

## COMUNICATO UFFICIALE N. 059/CGF (2009/2010)

# TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 030/CGF – RIUNIONE DELL'1 OTTOBRE 2009

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Dr. Francesco Cerini, Dr. Umberto Maiello – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL'ASCOLI CALCIO 1898 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ASCOLI/BRESCIA DEL 18.9.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 64 del 20.9.2009)

La società Ascoli Calcio 1898 ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicato sul Com. Uff. n. 64 del 20.9.2009, con la quale le è stata comminata per la gara Ascoli/Brescia del 19.9.2009 la sanzione dell'ammenda di €10.00,00 "per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, rivolto ad un Assistente continui cori pesantemente insultanti e intimidatori".

Il reclamante ha chiesto, nel ricorso, l'annullamento o quantomeno la riduzione della sanzione inflitta, reputando eccessiva la sanzione comminata in relazione all'accaduto, adducendo quale motivazione, il fatto che i cori irriguardosi nei confronti dell'Assistente provenissero da un solo tifoso.

Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il reclamo in oggetto e i fatti avvenuti, tenuto conto che i cori rivolti all' Assistente hanno avuto il consenso sonoro ed inequivocabile della intera tifoseria, considerata la gravità delle ingiurie e minacce profferite e reiterate, conferma la sanzione già applicata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'Ascoli Calcio 1898 S.p.A. di Ascoli Piceno.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### 2° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Dr. Umberto Maiello, Dr. Salvatore Mezzacapo – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

2) RICORSO DELL'A.C. SIENA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SIENA/ROMA DEL 13.9.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 59 del 15.9.2009)

Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 59 del 15.9.2009, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto alla reclamante A.C. Siena S.p.A. la sanzione dell'ammenda di € 10.00,00 "per avere i suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, rivolto reiteratamente cori insultanti e intimidatori nei confronti di un calciatore avversario".

Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la A.C. Siena S.p.A., chiedendo l'annullamento della sanzione inflitta ovvero, in subordine, la sua riduzione ovvero, in alternativa, la sua sostituzione con l'ammonizione.

I fatti di cui al reclamo in esame concernono la partita disputatasi in data 13.9.2009, presso lo stadio "A. Franchi – Montepaschi Arena" di Siena tra l'A.C. Siena S.p.A. e l'A.S. Roma S.p.A..

Espone in sede di reclamo l'A.C. Siena S.p.A. che nel rapporto redatto a fine gara dal Quarto Ufficiale, si legge che "dal 20° circa fino al termine della gara dalla curva occupata dai tifosi del Siena veniva intonato il corso (per una decina di volte) rivolto al calciatore della A.S. Roma Daniele De Rossi sì fatto: chiedi al suocero, chiedi al suocero, chiedi al suocero". Ricorda, quindi, la reclamante che il collaboratore della Procura Federale, nella propria relazione, afferma che "per opportuna conoscenza si comunica a fine gara un coro da parte di tifosi del Siena nei confronti del calciatore della Roma De Rossi ("finisci come tuo suocero"). Tale coro è stato riferito dal IV Ufficiale, negli spogliatoi, mentre noi eravamo impegnati a verificare il regolare rientro dei calciatori e della terna arbitrale essendoci stato qualche diverbio tra i calciatori delle squadre".

Pur sviluppando un reclamo particolarmente articolato, supportato da argomentazioni anche suggestive, nella sostanza la difesa della reclamante società si fonda, per come peraltro chiaramente ribadito in sede di difesa orale alla odierna riunione, su due elementi: il palese contrasto ictu oculi rilevabile tra quanto affermato dal quarto Ufficiale e quanto riferito dal collaboratore della Procura Federale, con conseguente inutilizzabilità del rapporto di quest'ultimo e l'assenza di carattere intimidatorio nelle espressioni adoperate dai tifosi del Siena, stando al rapporto del IV Ufficiale di gara. In altri termini, la ritenuta attendibilità (da parte della reclamante) del rapporto del IV Ufficiale, quanto alla ricostruzione effettiva dei fatti, appare orientata a far allora ritenere sproporzionata l'ammenda irrogata, avuto riguardo al tenore dei cori adoperati.

La Corte, letto l'atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di respingere il reclamo proposto avverso la decisione del giudice sportivo, che va pertanto confermata.

Non vi è dubbio in ordine all'oggettivo contrasto sulle versioni rispettivamente fornite dal IV Ufficiale e quindi dal collaboratore della Procura Federale (innanzi puntualmente riportate) e sulla logica prevalenza della versione resa dal IV Ufficiale. Basti al riguardo considerare che il citato collaboratore, in maniera chiara e trasparente, riferisce che in buona sostanza la vicenda dei cori gli è stata riferita proprio dal IV Ufficiale, alla cui versione occorre dunque riferirsi. Siffatta ricostruzione, come si è detto, è fatta propria e sviluppata dalla stessa reclamante. Del resto, il giudice sportivo, nel sanzionare la reclamante per cori reiterati avutisi nel corso del secondo tempo, ha con ogni evidenza avuto a riferimento il rapporto del IV Ufficiale.

Ad avviso di questa Corte, per i fatti per come accertati dal IV Ufficiale, appare congrua ed adeguata la sanzione irrogata.

Al riguardo, va considerato che i cori si sono protratti per un significativo lasso di tempo, assumendo chiaramente il tratto della ripetitività ("per una decina di volte"), risultando soprattutto inequivoci quanto al loro carattere intimidatorio. Infatti, avuto riguardo alla notorietà della tragica

vicenda che ha segnato il giocatore De Rossi, la formula che la reclamante vuole "né insultante né intimidatoria" appare, di contro, insultante ed intimidatoria. Caratteri questi che i cori di cui è questione non perdono solo perché viene gridato "chiedi al suocero", espressione questa ritenuta "neutra" dalla società reclamante. Non coglie la difesa della reclamante che quale che sia il verbo adoperato ("chiedi al..."), è lo stesso espresso riferimento al suocero del calciatore De Rossi, appunto tragicamente scomparso, a dare connotato e carattere intimidatorio ed insultante ai cori di cui è questione.

Così come, da ultimo, proprio il protrarsi temporale dei cori e la loro ripetitività portano ad escludere la sussistenza, nel caso di specie, del richiesto riconoscimento di esimente o di attenuante ex art. 13 C.G.S, al fine della riduzione dell'ammenda.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Siena di Siena. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL GENOA CRICKET AND F.C AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GENOA/NAPOLI DEL 13.9.21009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 59 del 15.9.2009)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 59 del 15.9.2009, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha applicato alla società del Genoa Cricket and F.C. S.p.A la sanzione pecuniaria di €20.000,00 di ammenda.

Tanto per il comportamento assunto dai sostenitori della detta compagine nel corso della gara tra Genoa e Napoli disputatasi il 13.9.2009 e, segnatamente, "....per aver suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, indirizzato reiteratamente ad un assistente sputi, monete e bottigliette in plastica; per aver inoltre fatto esplodere nel proprio settore quattro petardi di forte intensità; entità della sanzione attenuata ex art. 14, comma 5, in relazione all'art. 13 comma 1, lett. b) C.G.S. per avere la società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza".

Avverso la suddetta decisione ha interposto reclamo la società del Genoa all'uopo deducendo la mancata valorizzazione di ulteriori circostanze (lett. a) ed e) dell'art. 13 C.G.S.), il cui riconoscimento avrebbe consentito l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 13 C.G.S..

In via subordinata, la reclamante si duole della manifesta sproporzione della sanzione inflitta rispetto ai fatti in contestazione.

Sulla scorta del descritto costrutto giuridico, ha, quindi, concluso per la riforma della decisione: e cioè, in via principale, per l'annullamento della sanzione dell'ammenda e, in via subordinata, per la riduzione della mentovata sanzione.

La Corte, letto l'atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che l'impugnazione spiegata dal Genoa Cricket and F.C. S.p.A. sia parzialmente fondata e che, pertanto, vada accolta nei limiti di seguito evidenziato e, cioè, deve ritenersi infondata la domanda principale intesa all'annullamento della sanzione, dovendosi invece accogliere la subordinata richiesta di rimodulazione dell'ammenda inflitta, che infatti appare congruo fissare in €15.000,00.

Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull'esatta dinamica dei fatti, complessivamente ricostruita con sufficienti margini di certezza nei rapporti di gara, di cui può ritenersi ammissibile una vicendevole integrazione ogni volta che – com'è nel caso di specie - non sussistano profili di contraddizione insanabile.

Sotto diverso profilo, avuto cioè riguardo alla qualificazione degli illeciti in contestazione, questa Corte ritiene che tali addebiti debbano più appropriatamente essere sussunti nella previsione di cui all'art. 12 C.G.S..

Ed, invero, i rapporti di gara non consentono di apprezzare, in relazione alle circostanze concrete in cui sono maturate le singole condotte illecite, modalità esecutive tali da lasciar ipotizzare che vi sia stato – in assenza di danni accertati - un effettivo pericolo per la pubblica incolumità.

Sempre sotto tale profilo, vale, inoltre, aggiungere che, contrariamente a quanto dedotto dalla società reclamante, non vi è spazio per la valorizzazione di ulteriori circostanze attenuanti e, segnatamente, per l'applicazione delle fattispecie di cui alla lett. a) ed e) dell'art. 13 C.G.S..

Le apprezzabili iniziative pur intraprese, ai suddetti fini, dal Genoa – e già adeguatamente valorizzate dal Giudice Sportivo mediante il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 13 comma 1) lett. b) - non riflettono, invero, un livello di specificità e concretezza tali da lasciar ritenere, da un lato, che non fossero esigibili dalla predetta società ulteriori misure idonee a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, art. 13 comma 1 lett. a) e, dall'altro, che "non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società", art. 13 comma 1 lett. e).

L'insufficienza delle misure adottate è, d'altronde, resa ancor più evidente dalla reiterazione degli episodi che, peraltro, si sono protratti – in assenza di efficaci misure di contrasto - nel corso di un ampio arco temporale.

Ciò nondimeno, a giudizio del Collegio, una complessiva valutazione degli addebiti induce a rimodulare la misura della sanzione inflitta in primo grado, rivelandosi maggiormente proporzionata – in luogo di quella applicata – la sanzione di €15.000,00 di ammenda.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va accolto nei limiti suddetti e, per l'effetto, s'impone la restituzione della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Genoa Cricket and F.C. di Genova., riduce la sanzione dell'ammenda inflitta ad €15.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 3 novembre 2009

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE Giancarlo Abete